

STUDIO **BORGINI PEVERELLI E ASSOCIATI**

Consulenza Fiscale e Societaria

Spett.le ACB
Associazione di Categoria Brokers di
Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Carducci, 16
20123 Milano

Milano, 6 dicembre 2011

Oggetto: obbligo di presentazione degli elenchi delle operazioni rilevanti, il c.d. “spesometro” in capo agli intermediari di assicurazione.

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta e tenendo conto delle indicazioni ricevute, provvediamo ad approfondire le tematiche in oggetto.

1. Premessa

L'art. 21, D.L. n. 78/2010, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo dell'IVA).

L'obbligo in esame, che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA che quelle effettuate con acquirenti e committenti privati, decorre dal 2010 e il termine per l'invio telematico della comunicazione è, in via generale, stabilito entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente alla comunicazione delle operazioni rese o ricevute nel 2010 i provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate hanno aumentato il limite delle operazioni soggette ad obbligo comunicativo ad € 25.000, escludendo dall'adempimento le transazioni non soggette ad obbligo di fatturazione ed hanno disposto la proroga dell'invio telematico al 31 dicembre 2011.

2. Contenuto della comunicazione

In generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, se rilevanti ai fini IVA, e riguarda le operazioni:

- imponibili;
- non imponibili (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali) ex artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, d.P.R. n. 633/72;
- esenti ex art. 10, d.P.R. n. 633/72.

Trovano invece esclusione le importazioni, le esportazioni, le operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio o residenza in Paesi "black list" nonché le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche, ecc.).

Con riferimento ai limiti quantitativi previsti, € 25.000 per il 2010 ed € 3.000 per gli anni successivi, va considerato che:

- se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;

- per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno sono di importo pari o superiore al predetto limite.

1. 29 07 15 ~ 136

3. La posizione degli intermediari di assicurazione

L'intermediario di assicurazione, titolare di partita IVA, che pone in essere operazioni classificabili nell'ambito dell'esenzione stabilita al n. 9) dell'art. 10, d.P.R. n. 633/72, rientra, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo, tra i destinatari dell'obbligo di comunicazione denominato "spesometro".

A mio avviso, al fine d'individuare possibilità di esclusione da tale obbligo, invano si potrebbe invocare l'esonero accordato per le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, in quanto i corrispettivi ricevuti per l'esecuzione del mandato, esultano da tale fattispecie.

Anche l'eventuale esercizio dell'opzione prevista dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 633/72, non può rappresentare una condizione idonea a far venir meno l'obbligo relativo agli elenchi dello "spesometro", in quanto tale dispensa risulta espressamente limitata agli obblighi di fatturazione e registrazione IVA e non già agli altri adempimenti stabiliti dalle norme tributarie.

In teoria, si potrebbe semmai ipotizzare che l'esercizio della dispensa possa trovare equiparazione all'assenza di obbligo di fatturazione che fa scattare l'esonero dalla compilazione degli elenchi, limitatamente all'anno 2010 e al primo quadrimestre 2011. Tale tesi sembra trovare adesione nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30 maggio 2011, laddove si afferma che *"...per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione da parte di tutti i soggetti obbligati è **limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o ricevuta una fattura d'importo non inferiore a 25.000 euro.**"*

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra si può concludere che gli intermediari di assicurazione:

- sono in via generale soggetti all'obbligo di presentazione degli elenchi delle operazioni rilevanti, c.d. "spesometro" anche per le operazioni esenti da IVA;
- limitatamente all'anno 2010 e al periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011, gli intermediari che hanno optato per la dispensa dalla fatturazione prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 633/72, possono escludere dagli elenchi le operazioni effettuate senza emissione di fattura.

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Marco Peverelli